

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E GESTIONE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Corno di Rosazzo e delle attrezzature in essi esistenti.

ART. 2

Il Comune di Corno di Rosazzo gestisce direttamente, gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 3

Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure di cui all'**allegato (1)** al presente regolamento.

ART. 4

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

ART. 5

Le funzioni connesse alla gestione degli impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dalla Pubblica Amministrazione.

TITOLO SECONDO

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

ART. 6

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate all'Ufficio Tecnico comunale:

- entro 15 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento, per le istanze delle associazioni sportive riferite a periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico – sportiva;
 - almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni.
 - almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti.
- In allegato all'istanza, in tal caso, dovrà essere unito, il certificato di sana e robusta costituzione fisica dell'interessato e di idoneità allo svolgimento di attività sportiva.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER SINGOLI CITTADINI E ASSOCIAZIONI

ART. 7

Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa proposizione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti.

All'istanza dovrà essere allegata: certificazione di buona salute degli aderenti, polizza assicurativa per danni agli impianti ed a terzi nonché formale dichiarazione liberatoria del Comune di Corno di Rosazzo da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

ART. 8

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora, se ne valuti l'utilità.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Tecnici comunali, sulla base delle direttive della P.A., subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 10 nonché dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione ove sia anche indicato il soggetto responsabile della stessa.

ESCLUSIONI PER MANCANZA DI REQUISITI

ART. 9

Nessun intervento o autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di Associazioni che sono prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari salvo che, sulla base di idonee verifiche sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

TITOLO TERZO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 10

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente art. 6, le associazioni possono produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva. In caso di accoglimento della richiesta il Comune assegnerà all'associazione l'impianto richiesto. Le istanze devono contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.

- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a. di usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b. di assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - a. di sollevare il Comune di Corno di Rosazzo, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - b. di sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - c. di contrarre presso un apposito Istituto una forma di assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - d. di non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro;
 - e. di assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - f. di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - g. di munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;
 - h. di usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

ART. 11

Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi, per la pratica di sport, sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a visita medica per accertare l'idoneità fisico - sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline. Tale idoneità va documentata all'atto della richiesta d'uso degli impianti all'organo competente.

ART. 12

Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva. L'assolvimento di tale obbligo va documentato nella richiesta d'uso.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 13

Possono fruire della concessione in uso, degli impianti sportivi comunali:

- le scuole di ogni ordine e grado
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive del CONI;
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni che svolgono attività agonistica per la partecipazione ai campionati delle varie Federazioni per tutta l'annata agonistica per tutti gli sport, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- tutte le Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute meritevoli di considerazione se riferite a società che svolgono attività agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni. Saranno anche ritenute meritevoli di considerazione le istanze delle società che svolgano attività che pur non considerata agonistica, sia comunque collegata alla pratica di sport, riconosciuta dalle rispettive Federazioni mediante certificazioni contenenti, in dettaglio, i risultati conseguiti e le gare alle quali si è partecipato.

L'uso degli impianti sportivi comunali, comunque, non potrà essere concesso per fini di lucro o in favore di operatori economici.

PRIORITA' DI SCELTA DELLE CONCESSIONI

ART. 14

Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a. società sportiva con sede legale nel Comune di Corno di Rosazzo;
- b. partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza, con particolare riguardo al settore giovanile;
- c. numero degli atleti tesserati;
- d. data di presentazione dell'istanza.

E' data facoltà al Responsabile dei Servizi Tecnici comunali o suo delegato di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso compete al Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune definire il quadro completo degli orari.

TITOLO QUARTO

DOVERI, CARICHI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI.

ART. 15

Tutte le comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Corno di Rosazzo. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il concessionario ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico ai concessionari anche le spese S.I.A.E qualora queste siano richieste.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 16

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari il pagamento delle quote stabilite nel tariffario approvato con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale. La riscossione delle predette quote avverrà secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

ESENZIONI SPECIALI DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE D'USO.

ART. 17

Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili).

MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELLE QUOTE D'USO.

SANZIONI.

ART. 18

La morosità nel pagamento degli oneri dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento, comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE NEGLI IMPIANTI.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

ART. 19

Il concessionario, dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da esse organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. In caso di danni arrecati dalle attrezzature sistemate dal concessionario si fa riferimento al successivo art. 23.

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E AI CAMPI DI GIOCO.

ART.20

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

TITOLO QUINTO

ESENZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI AMMANCHI, FURTI E DANNI MATERIALI.

ART. 21

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o pericolo.

USO CORRETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

ART. 22

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed infine ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto. L'uso di calzature sportive è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive. Il mancato uso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto.

RESPONSABILITA' PER DANNI

ARRECATI AGLI IMPIANTI E AD ATTREZZATURE E SERVIZI.

ART. 23

Gli Enti, le Associazioni, gli intestatari delle autorizzazioni ed i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti. Il Sindaco e il legale rappresentante del Comune di Corno di Rosazzo, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati. I concessionari sono direttamente responsabili anche dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

TITOLO SESTO

DIRITTO DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 24

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della Concessione - di vigilare:

- a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) sul rispetto dei limiti della concessione;
- c) sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.

CASI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI - DECADENZE

ART. 25

La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa in ipotesi di irregolarità accertata. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- a. utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- b. non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- c. non si fornisca delle necessarie autorizzazioni e nulla osta concessi dalle altre Autorità diverse da quelle comunali, ciò tanto quando sia richiesto dalle caratteristiche dell'attività o manifestazione programmata, o quando non ottemperi ai pagamenti e alle spese diverse da quelle richieste nel presente regolamento.
- d. non effettui il versamento del canone d'uso e delle spese di propria competenza. Le ore revocate potranno essere concesse ad altra associazione secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Nei casi indicati dal presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

TITOLO SETTIMO

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

RESTITUZIONE DEI CANONI GIA' PAGATI.

DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI

IN SEGUITO A RISOLUZIONE PER CAUSA DEL CONCESSIONARIO.

ART. 26

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà per conto al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento al Comune, tramite l'Ufficio Tecnico, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO OTTAVO

ABROGAZIONE DI NORME - NORMA TRANSITORIA

ART. 27

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 09.09.1992. Le concessioni in uso soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.

Allegato (1)

INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

1. Gestione come partecipazione

I notevoli oneri che sarebbero necessari per una adeguata programmazione della manutenzione degli impianti e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi non consentono di rendere efficiente la gestione diretta delle strutture da parte del Comune.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione, sulla base anche di esperienze già da tempo attuate, ha elaborato una formula che può essere ritenuta una soluzione più idonea e, sotto l'aspetto delle finalità complessive, anche più corretta per la organizzazione di tali strutture.

Essa si basa su un'ipotesi che tiene conto del rapporto tra le esigenze pubbliche e le esigenze che, comunque, possono essere evidenziate da ogni eventuale altro gestore, anche privato.

Soggetto proprietario: Comune di Corno di Rosazzo;

Soggetto gestore: associazioni, Enti, società sportive con sede legale nel Comune di Corno di Rosazzo;

Soggetto utente: le Società sportive, le utenze comunque organizzate, gli utenti individuali.

SOGGETTO PROPRIETARIO

Resta in forma rigida l'assoluto depositario delle scelte politiche per quanto riguarda il "come, a quali tariffe" utilizza gli impianti. Al gestore non verrà lasciata alcuna iniziativa sul "come, a quali tariffe", al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l'utilizzo degli impianti.

SOGGETTO GESTORE

Si occupa esclusivamente della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione.

SOGGETTO UTENTE

Utilizza l'impianto sportivo.

Il Comune di Corno di Rosazzo intende, in definitiva individuare una soluzione che:

- a. attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano in base ad un criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità
- b. estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori ricorrendo agli appalti solo in caso di indisponibilità delle associazioni stesse.

Ne consegue che gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali.

Le società sportive interessate verranno interpellate per adire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali meglio indicati nel successivo punto 2.

In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione verrà definita con un organismo aggregante tutte le società disponibili.

In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all'indizione di specifiche gare di appalto aperte anche a soggetti economici.

Vantaggi per il Comune:

Sulla base dell'esperienza si ritiene che la proposta può produrre un risparmio reale rispetto alla gestione diretta del Comune.

E' il risultato dell'utilizzo di personale in possesso di una reale polivalenza e di specializzazioni e del minore numero di addetti per il Comune.

Ciò, si ritiene permetterà di adattarsi in forma molto elastica alle esigenze e agli obblighi di un servizio, quello sportivo, che prevede normative di legge di gran lunga diverse a seconda dell'utenza.

2. Formazione delle Convenzioni.

Le convenzioni saranno definite dalla giunta comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Compiti del gestore

- 1.1. Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura
- 1.2. Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, irrigazione e cura del verde;
- 1.3. Assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento in compartecipazione sulla spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione comunale;

2. Compiti del Comune

- 2.1. Manutenzione straordinaria degli impianti

2.2. Mantenimento delle certificazioni di agibilità

2.3. Assicurazioni concernenti la struttura

3. **Accesso**

Le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti) sono effettuate dal gestore

4. **Determinazione tariffe e riscossione**

4.1. Le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal comune previo consultazione del gestore

4.2. Il gestore provvede alla riscossione delle quote.

5. **Penali e cauzioni**

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale.

6. **Durata**

6.1. La convenzione deve durare da un minimo di un anno fino ad un massimo di tre;

6.2. Prevedere una clausola di recesso sia per il comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di tre mesi.